SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E ARPAV

Attuazione delle attività di adeguamento degli strumenti di valutazione e gestione della qualità dell'aria e delle attività propedeutiche alla predisposizione della *roadmap* di cui alla Direttiva 2024/2881/UE.

TRA

La **Regione del Veneto** (di seguito **Regione**), con sede legale in Venezia (VE), Dorsoduro 3901, CF. 800075802799, rappresentata dal Direttore pro tempore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi, _____ giusta _____

e

L'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto** (di seguito **ARPAV**), con sede legale in Padova, via Ospedale Civile n. 24, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore _____giusta _____;

di seguito, congiuntamente, definite "**le Parti**",

PREMESSO CHE

- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11.11.2004, è stato oggetto di due aggiornamenti:
 - con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19.04.2016, il Piano è stato allineato ai principi del D.Lgs. n.155 del 13.08.2010 "*Attuativo della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" il quale, operando un riordino della normativa in materia di gestione e tutela della qualità dell'aria, ha affidato alle Regioni e alle Province autonome le attività di valutazione e di pianificazione finalizzate a conoscere il contesto territoriale, ad identificare le misure più efficaci per il rispetto dei valori di qualità dell'aria ed assicurarne l'attuazione;
 - con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15.04.2025, il Piano è stato integrato e rafforzato nelle misure di risanamento a causa del perdurare del superamento, su gran parte del territorio regionale, del valore limite giornaliero del PM10 di cui al D.Lgs. n.155/2010, circostanza che ha portato alla sentenza di condanna del 10.11.2020 nella causa C-644/18 da parte della Corte di Giustizia Europea nei confronti dell'Italia, per violazione della citata Direttiva 2008/50/CE;
- il vigente P.R.T.R.A. costituisce, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 155/2010, lo strumento di pianificazione, avente orizzonte temporale al 2030, per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo previsti per PM10, PM2.5 e altri inquinanti attraverso l'attuazione di specifiche azioni operative, in larga parte condivise con le altre Regioni del Bacino Padano, la cui efficacia è misurata sulla base dei monitoraggi effettuati da ARPAV;
- il 10.12.2024 è entrata in vigore la nuova Direttiva 2024/2881/UE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che abroga le precedenti direttive (2004/107/CE e 2008/50/CE) e introduce importanti novità per la valutazione e gestione della qualità dell'aria:
 1. riduce significativamente le soglie massime di concentrazione consentite per i principali inquinanti atmosferici, che rappresentano i nuovi standard di qualità dell'aria che dovranno essere rispettati sul territorio regionale a partire dal 01.01.2030;

3e569480

2. estende il monitoraggio anche a inquinanti fino ad oggi non regolamentati, tra cui il particolato ultrafine (UFP o *ultra fine particle*) e il *black carbon* (BC), presso alcuni siti speciali denominati "supersiti";
3. prevede che, ove i nuovi standard di qualità dell'aria da raggiungere entro il 01.01.2030 vengano superati dai livelli degli inquinanti nel periodo che intercorre tra il 01.01.2026 e il 31.12.2029 in una zona o agglomerato, sia necessario predisporre, entro il 31.12.2028, una tabella di marcia (o "*roadmap*") per la qualità dell'aria, che stabilisca misure di risanamento adeguate per conseguire il rispetto dei suddetti standard entro il 01.01.2030;
4. prevede la possibilità di richiedere la proroga del termine di conformità fino al 2040, limitatamente ai nuovi valori limite di PM10, PM2.5, NO_2, benzene o benzo(a)pirene, purché siano soddisfatte alcune specifiche condizioni, di cui all'art.18 della medesima Direttiva 2024/2881/UE;
5. tenendo conto della serie storica e in base ai dati ad oggi disponibili per gli inquinanti NO_2, PM10, PM2.5 e benzo(a)pirene, la Regione del Veneto si trova nella posizione di dover predisporre, entro il 31.12.2028, la *roadmap* finalizzata al conseguimento della conformità ai nuovi limiti nei termini indicati dalla Direttiva;

- con nota prot. 240396 del 24.04.2026, in riscontro alla richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (acquisita agli atti con prot. reg. n. 229836 del 20.04.2026), di comunicare l'elenco dei siti di monitoraggio candidati per la determinazione dei parametri aggiuntivi e dei supersiti, è stata comunicata l'individuazione della stazione di Padova Mandria (EOI IT1453A), quale supersito di fondo urbano, nonché sito di monitoraggio per la determinazione del benzo(a)pirene e degli altri Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e sito di monitoraggio per la determinazione dei precursori dell'ozono;
- l'introduzione di standard di qualità dell'aria più restrittivi e maggiormente articolati rispetto alla normativa previgente comporta pertanto:

 la necessità di adeguare, in termini di dotazione minima strumentale, l'attuale configurazione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, anche con l'introduzione di misurazioni non richieste dalla precedente direttiva (PM10 con cadenza oraria, Black Carbon, particolato ultrafine UFP), affinché sia rispondente alle nuove disposizioni;

 la necessità di predisporre la *roadmap* entro il 31.12.2028, previo aggiornamento degli scenari di riferimento, che consentano di stimare l'orizzonte di adeguamento ai nuovi valori limite e valori obiettivo, al fine della revisione e aggiornamento dello strumento di pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria;

- con nota acquisita al protocollo regionale n. 418351 del 14.07.2026, ARPAV ha trasmesso il "*MasterPlan della rete di monitoraggio della qualità dell'aria*", evidenziando le necessità di implementazione della rete al fine dell'adeguamento alle disposizioni della nuova Direttiva 2024/2881/UE, secondo un piano pluriennale di adeguamento straordinario;
- nelle more del recepimento della Direttiva 2024/2881/UE nella normativa nazionale, da attuarsi entro l'11.12.2026, ed allo scopo di consentire la predisposizione della *roadmap* nei tempi calendarizzati dalla Direttiva medesima, la Regione del Veneto ritiene opportuno dare avvio agli adempimenti per la sua predisposizione, nonché agli adempimenti relativi alle procedure di adeguamento degli strumenti di valutazione e gestione della qualità dell'aria in ambito regionale;
- la Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi, con nota prot. 582715 del 27.10.2026, ha richiesto ad ARPAV il supporto tecnico-scientifico per dare attuazione alle disposizioni della Direttiva 2881/2024/UE con riferimento all'acquisizione delle informazioni propedeutiche alla redazione della *roadmap* quali la definizione e l'elaborazione degli scenari; contestualmente, ha richiesto un approfondimento in merito alle necessità di adeguamento della rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria;

3e569480

- con nota acquisita al protocollo regionale n. 592213 del 02.11.2026, ARPAV ha trasmesso il "*MasterPlan della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e descrizione delle attività propedeutiche alla predisposizione della roadmap di cui alla Direttiva (UE) 2024/2881*" contenente la dettagliata indicazione degli interventi necessari, comprensivi di costi e cronoprogramma di realizzazione, al fine di provvedere all'adeguamento della rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria alla nuova Direttiva ed all'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari all'aggiornamento degli scenari di riferimento per la predisposizione della roadmap;
- nel suddetto documento, ARPAV ha rappresentato l'esigenza di provvedere alla sostituzione della strumentazione obsoleta per il monitoraggio qualità dell'aria con un rateo di sostituzione superiore a quello consueto previsto dal piano progressivo di svecchiamento. A tal proposito si evidenzia che la rete risulta costituita da oltre 170 monitor e che, una parte consistente di essi, a causa della riduzione dei limiti normativi previsti dalla nuova direttiva, dovrà garantire performance di misura superiori a quelle attuali. A partire da 2020 la strumentazione per il monitoraggio qualità dell'aria, progressivamente sostituita a cura dell'Agenzia, è stata pari al 33% secondo un piano pluriennale di aggiornamento. Trattasi quindi nella necessità di sostituire, straordinariamente, un 10% della strumentazione ulteriore rispetto al normale tasso di svecchiamento. La strumentazione sarà costituita da monitor per inquinanti gassosi in grado di garantire la performance in linea con le necessità della nuova Direttiva;
- l'Agenzia ha inoltre fornito positivo riscontro circa la disponibilità a fornire il supporto tecnico-scientifico richiesto, evidenziando la necessità di integrare le risorse di calcolo e gli strumenti tecnico-operativi di cui dispone attualmente al fine di acquisire ulteriori conoscenze e dati necessari ad elaborare gli scenari di conformità ai nuovi standard di qualità dell'aria e l'eventuale richiesta di proroga, rispettando i nuovi requisiti e le tempistiche molto serrate previste dalla citata Direttiva;
- in particolare, con riferimento alla rete di monitoraggio, ARPAV ha evidenziato la necessità dei seguenti interventi, per il costo totale di € 700.000,00:
 1. acquisizione di n° 6 analizzatori ottici certificati di polveri PM10/PM2,5 per il costo di € 240.000,00, entro il 31.12.2027;
 2. implementazione del supersito di Padova Mandria (EOI IT1453A), consistente nella sostituzione della cabina esistente ed acquisto della seguente strumentazione aggiuntiva: un analizzatore di particelle ultrafini, un analizzatore di black carbon, un deposimetro per gli inquinanti organici, un deposimetro per i metalli), per il costo di € 150.000,00 , da realizzarsi entro il 31.12.2029;
 3. rinnovamento strumentale e infrastrutturale della rete, € 310.000,00, da realizzarsi entro il 31.12.2029, secondo il Programma di Attuazione del Masterplan che verrà trasmesso entro il 31.12.2027;
- con riferimento alle attività propedeutiche alla predisposizione della *roadmap*, ARPAV ha evidenziato la necessità di espletamento di attività specialistiche aggiuntive e straordinarie rispetto a quelle istituzionali previste dalla D.G.R. n. 462/2026, che richiedono la dotazione di strumenti tecnico-operativi e il potenziamento delle risorse computazionali necessarie all'elaborazione di scenari emissivi, alla quantificazione del peso delle fonti emissive (*source apportionment*), nonché alla realizzazione di studi modellistici a scala regionale e urbana, secondo quanto previsto dall'Allegato VIII punto A della Direttiva 2024/2881/UE, funzionali anche alla verifica della configurazione ottimale della rete; per l'attuazione di queste attività ARPAV ha richiesto un contributo di € 130.000,00 (centotrentamila), configurato quale onere accessorio, immateriale e di supporto tecnico-scientifico~~,~~ propedeutico e funzionale alla corretta progettazione, configurazione tecnologica e localizzazione degli investimenti strutturali di ammodernamento della rete di cui alle attività materiali;
- la Giunta regionale con deliberazione n. ……. del ……. ha approvato l'avvio degli adempimenti in materia di qualità dell'aria attuativi della Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, incaricando ARPAV di provvedere all'adeguamento della rete di monitoraggio e di realizzare

3e569480

le attività propedeutiche alla predisposizione della *roadmap* e del Rapporto Preliminare ai sensi del Regolamento regionale n. 3 del 09.01.2025, effettuando i necessari approfondimenti specialistici proposti, riconoscendo per dette attività un finanziamento complessivo di € 830.000,00 da definirsi mediante convenzione con decreto del Direttore della Direzione Aria, clima, biodiversità e parchi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare tra le Parti le modalità di adeguamento della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria e di acquisizione delle informazioni propedeutiche alla redazione della *roadmap* di cui alla Direttiva 2024/2881/UE, costituenti un unico ed inscindibile macro-progetto di spesa d'investimento articolato come segue:

- **Attività 1 (Componente Materiale dell'Investimento):** adeguamento della rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria, secondo i seguenti interventi:
 i. intervento 1: acquisto strumentazione;
 ii. intervento 2: implementazione supersito Padova Mandria (EOI IT1453A);
 iii. intervento 3: rinnovamento strumentale e infrastrutturale;
- **Attività 2**: **(Componente Immateriale e Propedeutica all'Investimento):** attività di studio specialistico, modellistica, analisi degli scenari futuri e *source apportionment*, direttamente preordinate e funzionali alla definizione delle specifiche tecniche, all'ottimizzazione e alla configurazione strutturale degli investimenti di cui all'Attività 1 e propedeutiche alla predisposizione della *roadmap* di cui alla Direttiva 2024/2881/UE.

Art. 2 – Modalità e tempi per la realizzazione delle attività

Per l'attività 1, ARPAV si impegna, come previsto dalla Direttiva n. 2024/2881/UE e valutato nel documento "*MasterPlan della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e descrizione delle attività propedeutiche alla predisposizione della roadmap di cui alla Direttiva (UE) 2024/2881*" prot. n. 93406/2026 del 02.11.2026, acquisito al protocollo regionale con n. 592213 del 02.11.2026:

Intervento 1) **Entro il 31.07.2028**, ad espletare le procedure per l'acquisizione, installazione e collaudo della strumentazione necessaria alla rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, consistente in:

- n° 6 analizzatori ottici certificati di polveri PM10/PM2,5;

Intervento 2) **Entro il 31.07.2029**, ad espletare le procedure per l'acquisizione, installazione e collaudo relative all'allestimento della stazione di Padova-Mandria (EOI IT1453A) in qualità di "supersito" regionale, attraverso la sostituzione della cabina di alloggiamento della strumentazione e l'acquisizione ed installazione della strumentazione aggiuntiva di seguito indicata:

- un analizzatore di particelle ultrafini;
- un analizzatore di *black carbon*;
- un deposimetro per gli inquinanti organici;
- un deposimetro per i metalli;

Intervento 3) **Entro il 31.12.2027**, a presentare alla Regione il Programma di Attuazione del Masterplan;
Entro il 31.08.2029, ad espletare le procedure per l'acquisizione, installazione e collaudo relative all'implementazione dell'aggiornamento secondo il suddetto Programma presentato alla Regione.

3e569480

Per l'attività 2, costituente quota immateriale dell'investimento complessivo ARPAV si impegna:

a) **entro il 31.03.2027**, ad elaborare e presentare alla Regione il Rapporto Preliminare previsto dal Regolamento regionale n°3 del 09/01/2025 e ai sensi del Parte II del D.Lgs. 152/2006, propedeutico alla predisposizione della *roadmap*;

b) **entro il 31.10.2027**, ad elaborare e presentare alla Regione un documento contenente la definizione degli scenari di riferimento per la verifica della configurazione ottimale della rete e per la conformità agli standard di qualità dell'aria della Direttiva 2024/2881.

Art. 3 – Modalità di erogazione del finanziamento

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, la Regione riconosce ad ARPAV la somma di € 830.000,00, a sostegno delle spese sostenute e rendicontate, comprensiva sia delle immobilizzazioni materiali che degli oneri immateriali di studio e progettazione ad esse strettamente coordinati.

Le somme di cui sopra saranno trasferite ad ARPAV, con le seguenti modalità:

a. **entro il 30.11.2026**, € 130.000,00, a titolo di anticipazione per le attività immateriali propedeutiche e di supporto tecnico-scientifico all'investimento complessivo;
b. **entro il 31.12.2028**, fino a un massimo di € 240.000,00, a seguito di rendicontazione dei costi sostenuti per l'Attività 1 – Intervento 1);
c. **entro il 31.12.2029**, fino a un massimo di € 460.000,00, a seguito di rendicontazione dei costi sostenuti per l'Attività 1 – Interventi 2) e 3).

Art. 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'ARPAV si assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 5 – Rendicontazione economica

L'ARPAV si impegna a presentare alla Regione idonea documentazione amministrativa e contabile attestante le spese sostenute oltre ad una relazione descrittiva delle attività svolte che sarà esaminata e valutata dal Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi, secondo il seguente calendario:

a. Entro il **31.12.2027**, relativamente all'Attività 2;
b. Entro il **30.09.2028**, relativamente all'Attività 1 – Intervento 1);
c. Entro il **30.11.2029**, relativamente all'Attività 1 – Interventi 2) e 3).

Art. 6 – Proprietà dei dati

Fatti atti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente normativa in materia, i dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell'ambito della convenzione sono in regime di condivisione tra le Parti, che reciprocamente ne autorizzano l'uso per fini istituzionali e di ricerca. In ogni pubblicazione e/o diffusione relativa alle attività svolte dovranno essere menzionate entrambe le Parti.

Art. 7 – Durata

Gli effetti giuridici ed economici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione e si concluderanno entro il 31.12.2029.

Le Parti si riservano la possibilità di prorogare in forma scritta la presente convenzione.

3e569480

Art. 8 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale

Al fine di coordinare lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

- ARPAV: Direttore della Direzione Regionale Qualità dell'Ambiente;
- Regione: Direttore della Direzione Aria, Clima, Biodiversità e Parchi.

In caso di modifica dei Responsabili, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente i nominativi dei nuovi designati.

Art. 9 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni di natura esplicitamente riservata.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), le Parti si danno reciproca informazione che i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento inerente il presente accordo.

Art. 10 – Recesso

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 30 gg., da comunicarsi via PEC.

E' fatto salvo per ARPAV il diritto alla corresponsione della quota parte di contributo dovuto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.

Art. 11 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 12 – Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82.

Venezia – Padova

3e569480